



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 11– 24 LUGLIO 2026

Riunione del 15/07/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 122.25.26 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1)- **ASD VOLLEY SERMONETA** in persona del Presidente p.t.
- 2)- **T. C.** nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del sodalizio ASD Volley Sermoneta

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 08 maggio 2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

A) ASD Volley Sermoneta (12.058.0151) - in persona del suo Presidente p.t. - violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, degli artt 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 18 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, degli artt 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per non aver provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come richiesto dalla società ASD Cosmos Volley Latina, per effetto ed in conseguenza del tesseramento delle atlete A. M. e F. Y.;

B) T. C. per la violazione dell'art.75 n. 2 reg. Giur. per i fatti contestati sub A) alla società ASD Volley Sermoneta della quale è Presidente e legale rappresentante;

FATTO

Con esposto del 9 aprile 2026, la sig.ra R. S., nella qualità di presidente della ASD Cosmos Volley Latina, informava la Procura del mancato pagamento del premio di compensazione dovuto per il tesseramento di due atlete da parte della ASD Sermoneta Volley ed ammontante a complessivi € 3.800,00 (1.800 per la A. M. e 2000 per la F. Y.).



Erano allegati all'esposto la PEC di richiesta di pagamento indirizzato al sodalizio Sermoneta e gli screen shots delle quote dei premi di compensazione relativi alla due atlete, ricavati dal sito della FIPAV.

La Procura, in aggiunta alla predetta documentazione, otteneva da parte dell'Ufficio Tesseramento la comunicazione scritta del 22 aprile 2026, con la conferma dell'avvenuto rituale trasferimento delle citate atlete dalla ASD Cosmos Volley Latina, alla ASD Sermoneta e degli importi dei premi di compensazione nella misura sopra indicata.

Inviata la conclusione delle indagini alla ASD Sermoneta, la Procura Federale, in assenza di qualsiasi attività difensiva da parte dei prevenuti li deferiva davanti a questo Tribunale che li convocava per l'udienza del 15 luglio 2026 da tenersi in modalità telematica

All'udienza, si collegava unicamente il rappresentante della Procura, avv. Michele Sibillano, il quale esponeva il deferimento e chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinate degli incolpati con conseguente congrua sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, in mancanza di deduzioni o richieste difensive da parte dei prevenuti, basandosi sulla documentazione in atti, accerta la responsabilità disciplinare degli incolpati in ordine alle violazioni delle disposizioni dell'Ordinamento di cui all'atto di deferimento ed emette le sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale accerta e dichiara la responsabilità degli incolpati in relazione alle violazioni loro ascritte con l'atto di deferimento e per l'effetto:

sanziona la A.S.D. Volley Sermoneta, in persona del suo presidente sig. **T. C.**, con la multa di € 1.000,00; dispone la sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre nei confronti del sig. **T. C.**, quale presidente e legale rappresentante della ASD Volley Sermoneta.

Roma, 20 luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 luglio 2026